SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2079)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro (TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1962

Revoca, per i segretari provinciali e comunali, della facoltà di contrarre prestiti con l'E.N.P.A.S. a norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed esonoro, per gli stessi, dal pagamento dei relativi contributi.

Onorevoli Senatori. — I segretari provinciali e comunali, in quanto equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato, sono ammessi — ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti statali — a contrarre mutui verso la cessione del quinto dello stipendio con il fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e con gli altri istituti di cui all'articolo 15 di detto testo unico.

Correlativamente, essi sono soggetti al versamento dei contributi previsti dall'articolo 18 del citato testo unico nella misura modificata dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

La legge 25 novembre 1957, n. 1139, nello stabilire la soppressione del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ed il passaggio all'E.N.P.A.S. di tutte le relative attribuzioni, prevede, richiamando espressamente gli articoli 9 e 18 del testo unico numero 180, il mantenimento della facoltà per

i segretari di contrarre mutui e il correlativo obbligo del versamento dei contributi.

Tali categorie di personale sono, d'altra parte, pure ammesse a beneficiare, a condizioni più favorevoli, in quanto non soggette al versamento di alcun contributo, delle analoghe agevolazioni creditizie praticate dalle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ai sensi della legge 12 ottobre 1956, n. 1224, concernente sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione presso il Ministero del tesoro.

Poichè ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 1224, la concessione del mutuo da parte delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è incompatibile con la coesistenza di analoga operazione a norma del testo unico n. 180 del 1950 e considerato che non risulta che la categoria di personale di che trattasi abbia mai usufruito in pratica delle agevolazioni crediti-

legislatura III - 1958-62 — disegni di legge e relazioni - documenti

ie concesse dall'E.N.P.A.S. o dagli Istituti i cui all'articolo 15 del più volte citato esto unico n. 180, si appalesa opportuno evocare per i segretari provinciali e comuali la facoltà di contrarre prestiti contro e cessione del quinto dello stipendio preista dall'articolo 9 del testo unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo 1 — lettera b) — della legge 25 novembre 1957, n. 1139, esonerandoli, in conseguenza, dal pagamento dei relativi contributi.

A tal fine è inteso l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo 1, lettera b) della legge 5 novembre 1957, numero 1139, è revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139.